

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oooooooooooooooooooooooooooo

6 LUG. 2001
IL SEGRETARIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 GIU. 2001

=====

ADDI' **28 GIU. 2001** NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, "IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - ARACRI - CIARAMELLETTI - ROBILOTTA - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° 893

OGGETTO: Approvazione del regolamento recante "Modalità
Di costituzione e tenuta del ruolo unico del personale dirigenziale" ai sensi dell'art. 16 bis della L.R.
1.7.1996, n. 25, così come integrata dall'art. 54 della L.R. 10.5.2001, n. 10.

COMMISSIONE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' PERVENUTA IN DATA:



Oggetto: Approvazione del regolamento recante “Modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico del personale dirigenziale” ai sensi dell’art. 16 bis della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, così come integrata dall’art. 54 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10.”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare le norme contenute nel Capo II concernente la “Dirigenza” e precisamente l’art. 27 bis il quale dispone che “Le Regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell’art. 3 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità”;

VISTA la legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 14 recante “Competenze e responsabilità dei dirigenti, qualifica dirigenziale e attribuzione delle funzioni dirigenziali” e l’art. 16 bis, introdotto dall’art. 54 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, recante “Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 “Norme sulla dirigenza e sull’organizzazione regionale” e successive modifiche;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all’area della dirigenza del comparto “Regioni – Autonomie Locali”;

VISTI i verbali degli incontri fra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali dei dirigenti dei giorni 2 e 24 maggio 2001 dai quali si rileva che le predette Organizzazioni Sindacali sono state preventivamente informate circa l’adozione del regolamento in oggetto indicato;

CONSIDERATO che si intende fornire il personale con qualifica dirigenziale in servizio presso la Regione Lazio di una disciplina organica, al fine di avere una visione unitaria di detto personale nonché di rilevare, con una certa immediatezza, le situazioni individuali – percorso di carriera, professionalità, incarichi ricoperti – dei dirigenti stessi, evidenziando in appositi elenchi anche il personale in servizio con contratto individuale di lavoro a tempo determinato;

RITENUTO di affidare la responsabilità della tenuta del ruolo, anche attraverso mezzi informatici, al Direttore del Dipartimento Risorse e Sistemi, quale organo burocratico deputato alla gestione del personale;

RITENUTO di suddividere il ruolo unico dirigenziale in due fasce nelle quali confluiscono da un lato i dirigenti regionali che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi di direzione di strutture organizzative di cui all’art. 15, comma 1, della legge regionale n. 25 del 1996, dall’altro tutti gli altri dirigenti;

RITENUTO di inserire nel ruolo dati che riguardano, oltre le notizie strettamente anagrafiche, il percorso di carriera effettuato dal dirigente, le esperienze professionali e gli incarichi ricoperti, anche esterni, i titoli di studio e professionali, nonché eventuali pubblicazioni effettuate;

RITENUTO che tali dati, coperti da riservatezza ai sensi della legge sulla *privacy*, non possono essere resi pubblici se non previa valutazione della richiesta di altre Amministrazioni che intendano avvalersi della collaborazione di personale regionale;

RITENUTO, altresì, che, a fini conoscitivi, possono essere estratti alcuni dati essenziali – dati anagrafici e posizione presso l’amministrazione di appartenenza – da rendere pubblici attraverso la



rete intranet e attraverso la R.U.P.A. presso le altre amministrazioni collegate, in modo da facilitare l'interscambio di informazioni, sia all'interno della Regione sia all'esterno, finalizzate ad eventuali trasferimenti di personale;

RITENUTO, inoltre, in conseguenza della variegata gamma di funzioni svolte dalla Regione, di articolare ciascuna fascia in due aree di professionalità, quella amministrativa-economica e quella tecnica e socio-sanitaria, in modo da ottenere una più ampia libertà di scelta sul dirigente più idoneo a ricoprire un certo incarico, attese le conoscenze plurispecialistiche che allo stato attuale vengono richieste ad un dirigente;

RITENUTO, infine, di disciplinare anche la posizione dei dirigenti in servizio presso la Regione Lazio a seguito di applicazione degli istituti del comando, del fuori ruolo, nonché in posizione di aspettativa;

VISTA la legge n. 127 del 1997;

All'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il regolamento recante "Modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico del personale dirigenziale ai sensi dell'art. 16 bis della legge regionale 1° luglio 1996, così come integrato dall'art. 54 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10." di cui all'allegato A.
2. di demandare al Direttore del Dipartimento Risorse e Sistemi l'adozione di tutti gli atti relativi all'istituzione del ruolo unico del personale dirigenziale.
3. Di sottoporre il presente atto, quale atto a contenuto normativo, ai controlli di rito.
4. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL SEGRETARIO : F.to Dr. Adolfo Papi

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
DELLA GIUNTA REGIONALE

IL V. SEGRETARIO
(Dot. Adolfo Papi)



**REGOLAMENTO RECANTE " MODALITA' DI COSTITUZIONE E TENUTA
DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE"**

Art. 1

Oggetto



1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico del personale dirigenziale, di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 1.7.1996, n. 25, così come introdotto dall'articolo 54 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, e le modalità per la tenuta della banca dati informatica della dirigenza.

REG. alla DELIB. N. 893
DEL 28 GIU. 2001

Art. 2

Ruolo unico dei dirigenti

1. Il ruolo unico dei dirigenti regionali, istituito ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 1.7.1996, n. 25, così come introdotto dall'articolo 54 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, è tenuto presso il Dipartimento Risorse e Sistemi.
2. Nel ruolo unico sono inseriti, con distinte dotazioni per le strutture organizzative del Consiglio e della Giunta, tutti i dirigenti della Regione Lazio ivi compresi i dirigenti comandati presso altre amministrazioni, enti e organismi diversi e in aspettativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
3. Non sono inseriti nel ruolo gli esterni all'amministrazione regionale assunti con contratto a tempo determinato e i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo.
4. Il ruolo unico è articolato in due fasce, nell'ambito delle quali sono individuate due aree in ragione delle specifiche professionalità tecniche possedute dai dirigenti.
5. Nella prima fascia sono inseriti in ordine alfabetico i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto, per un periodo pari ad almeno cinque anni, anche non continuativi, incarichi di direzione di strutture organizzative di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 1.7.1996, n. 25, senza essere incorsi nelle misure previste, ai sensi della vigente normativa in materia di responsabilità dei dirigenti, nei casi di valutazione negativa effettuate con i sistemi e le garanzie determinate in conformità ai principi dettati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
6. Nella seconda fascia sono inseriti in ordine alfabetico gli altri dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed i dirigenti reclutati a seguito di concorso per esami o dell'applicazione di specifiche disposizioni legislative.




7. In sede di prima attuazione, sono iscritti nella prima fascia del ruolo i dirigenti regionali in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento che, a tale data, ricoprono un incarico di direzione di strutture organizzative di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, nonché di strutture di livello dirigenziale di diretta collaborazione con gli organi di governo, ivi comprese quelle di assistenza e consulenza espressamente individuate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13 della medesima L.R. n. 25/1996.



Art. 3

Responsabile del ruolo


1. Il responsabile del ruolo unico è il Direttore del Dipartimento Risorse e sistemi.
2. Al responsabile del ruolo unico sono affidati i seguenti compiti:
 - a) assicurare l'acquisizione dei dati per la costituzione e la tenuta del ruolo;
 - b) assicurare, tramite monitoraggio, la completezza e l'aggiornamento continuo dei dati;
 - c) sovrintendere alla iscrizione ed elaborazione dei dati secondo modalità e processi anche informatizzati che consentano, nell'ambito di ciascuna sezione del ruolo unico, la rilevazione immediata della posizione, delle situazioni individuali, delle professionalità e degli incarichi ricoperti per ciascuna unità di personale;
 - d) garantire la corrispondenza dell'iscrizione al ruolo alle specificità tecniche del personale iscritto;
 - e) vigilare che il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
 - f) predisporre gli atti e i documenti per la programmazione del fabbisogno di personale nell'ambito della dotazione organica regionale, anche in relazione ad eventuali modifiche strutturali;
 - g) assumere iniziative idonee ad assicurare la periodicità dei concorsi per l'accesso alla dirigenza;
 - h) dettare criteri ed assicurare gli adempimenti per la tenuta della banca dati informatica di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, anche utilizzando i collegamenti della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni;
 - i) riferire semestralmente, anche ai fini della programmazione degli accessi alla dirigenza, alla Giunta regionale sulla situazione complessiva del ruolo unico e della banca dati informatica.



Art. 4

Criteria e modalità per la tenuta del ruolo unico

1. Il ruolo unico è tenuto secondo principi di trasparenza e completezza dei dati, nonché di pertinenza e non eccedenza rispetto a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in merito al trattamento dei dati personali.
2. I dati essenziali da inserire nel ruolo a fianco del nominativo di ciascun dirigente sono elencati nell'allegato "A". Nella banca dati informatica sono altresì inserite le ulteriori informazioni indicate nell'allegato "B".
3. Le informazioni vengono acquisite dal responsabile del ruolo all'atto dell'iscrizione, ovvero presso le amministrazioni di provenienza, anche attraverso i collegamenti della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
4. Ai fini del costante aggiornamento dei dati, i dirigenti che ne abbiano interesse possono trasmettere direttamente al responsabile le informazioni che li riguardano.
5. I dati essenziali contenuti nel ruolo sono resi pubblici attraverso intranet e attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. Gli ulteriori dati contenuti nella banca dati sono resi consultabili dalle amministrazioni pubbliche interessate al conferimento di incarichi. Coloro che abbiano un interesse giuridicamente rilevante possono accedere alla consultazione, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e delle norme sull'accesso alla documentazione amministrativa.
6. Per i dirigenti non iscritti al ruolo i dati di cui al comma 2 sono necessari ai fini della individuazione dei posti di funzione occupati. La comunicazione di tali dati non comporta, comunque, l'inserimento nel ruolo unico.



Art. 5

Tenuta della banca dati informatica


1. Il responsabile del ruolo unico, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio del personale, sia nell'ambito dello stesso comparto che tra comparti diversi, nonché con organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea, assicura la significativa ed efficace aggregazione delle informazioni contenute nella banca dati informatica e cura la diffusione della conoscenza e la valorizzazione, presso tutti gli enti interessati, della raccolta elaborata.



Art. 6

Aree di professionalità


1. Ciascuna fascia in cui è suddiviso il ruolo unico è articolata in due aree di professionalità:
 - Area amministrativa-economica, per la quale è richiesto il possesso del diploma di laurea ad indirizzo giuridico, scienza dell'amministrazione o della comunicazione, economico-finanziario, umanistico, sociologico, psicologico, linguistico;
 - Area tecnica e socio-sanitaria, per la quale è richiesto il possesso del diploma di laurea ad indirizzo artistico, alimentare, agrario, forestale, geologico, naturalistico, biologico, ingegneristico, urbanistico e pianificazione territoriale, architettonico, chimico, fisico, botanico, zoologico, statistico, matematico, informatico, sociologico, psicologico, pedagogico, veterinario, medico, farmacologico;
2. I dirigenti in possesso di professionalità comuni alle due aree hanno facoltà di scelta entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in relazione all'esperienza maturata negli anni pregressi.



Art. 7

Inserimento nel ruolo unico


1. I dirigenti in servizio presso la Regione Lazio confluiscono automaticamente nel ruolo unico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. A tal fine, entro quindici giorni dalla medesima data, i dirigenti di cui al comma 1 produrranno direttamente al responsabile del ruolo il foglio notizie di cui all'allegato C.
3. L'Amministrazione provvederà, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, previo esame dei fascicoli personali e del foglio notizie di cui al comma precedente, a iscrivere i dirigenti nelle due fasce del ruolo unico con la decorrenza di cui al comma 1.
4. Gli incarichi conferiti ai dirigenti sono annotati nel ruolo.
5. I dirigenti di seconda fascia ai quali sia conferito un incarico di direzione delle strutture organizzative di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 restano iscritti nella medesima fascia e transitano nella prima non appena in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 5.
6. L'amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle distinte dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Art. 8

Inserimento in sezioni speciali del ruolo unico

1. I dirigenti regionali in servizio con contratto individuale di lavoro a tempo determinato vengono inseriti nel ruolo in una sezione speciale appositamente istituita nell'ambito di ciascuna fascia e per le professionalità corrispondenti alle aree di cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. A seguito dell'entrata in vigore del ruolo unico, continuano ad applicarsi le disposizioni che disciplinano l'istituto del comando tra la Regione Lazio e le altre amministrazioni pubbliche e viceversa. Il comando fra le altre amministrazioni pubbliche e la Regione Lazio è disposto, con il provvedimento di conferimento dell'incarico e per la durata dello stesso, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una specifica competenza, nei limiti del 4 % dei dirigenti della prima fascia e del 4 % della seconda fascia. I dirigenti in servizio presso la Regione Lazio in posizione di comando che alla data di entrata in vigore del presente regolamento ricoprono un incarico dirigenziale, possono continuare a ricoprire tale incarico in deroga ai limiti su indicati. Per i nuovi comandi le richieste devono essere sempre indirizzate al responsabile del ruolo unico. I dirigenti regionali collocati in posizione di comando rimangono iscritti nel ruolo e vengono inseriti in una sezione speciale appositamente istituita nell'ambito di ciascuna fascia e per le professionalità corrispondenti alle aree di cui all'art. 6 del presente regolamento.
3. I dirigenti regionali collocati in aspettativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimangono iscritti nel ruolo e vengono inseriti in una sezione speciale appositamente istituita nell'ambito di ciascuna fascia e per le professionalità corrispondenti alle aree di cui all'art. 6 del presente regolamento. Per il collocamento in aspettativa le richieste devono essere sempre indirizzate al responsabile del ruolo unico.



4. Le eventuali posizioni di “fuori ruolo” previste in organismi, commissioni o altro della Regione Lazio, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e le posizioni dei dirigenti ivi collocati sono regolarizzate in conformità alle vigenti disposizioni che disciplinano il conferimento degli incarichi dirigenziali nell’amministrazione entro 30 giorni dalla suddetta data.



**DATI ESSENZIALI DEL RUOLO UNICO DEI DIRIGENTI DELLA
REGIONE LAZIO**

Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

Domicilio _____

Recapito telefonico _____

Codice fiscale _____

Titolo di studio 1. _____

2. _____


Qualifica _____ Decorrenza _____

Titolare della struttura _____

Decorrenza _____

Data di stipulazione del contratto individuale di lavoro _____

Termine del contratto individuale in vigore _____



**ULTERIORI DATI DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DA INSERIRE
NELLA BANCA DATI INFORMATICA**

CARRIERA:

Data di assunzione presso la P.A.: _____ Qualifica: _____

Modalità di assunzione (citare se per concorso pubblico, corso-concorso, disposizione legislativa, ecc...): _____

Data di promozione: _____ Qualifica: _____

Modalità della promozione: _____

Data di promozione: _____ Qualifica: _____

Modalità della promozione: _____

Data di promozione: _____ Qualifica: _____

Modalità della promozione: _____

Data di promozione: _____ Qualifica: _____

Modalità della promozione: _____


ESPERIENZE PROFESSIONALI ED INCARICHI RICOPERTI (anche esterni):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI:

Abilitazioni:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____



Lingue straniere conosciute: 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Conoscenze informatiche: 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Corsi di formazione e aggiornamento:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Pubblicazioni:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____



c



FOGLIO NOTIZIE

Cognome e nome _____

Luogo e data di nascita _____

Domicilio _____

Recapito telefonico _____

Codice fiscale _____

Titolo di studio 1. _____

2. _____

Qualifica _____ Decorrenza _____

Titolare della struttura _____

Decorrenza _____

Data di stipulazione del contratto individuale di lavoro _____

Termine del contratto individuale in vigore _____

CARRIERA:

Data di assunzione presso la P.A.: _____ Qualifica: _____

Modalità di assunzione (citare se per concorso pubblico, corso-concorso, disposizione legislativa, ecc...): _____

Data di promozione: _____ Qualifica: _____


Modalità della promozione: _____

Data di promozione: _____ Qualifica: _____

Modalità della promozione: _____

Data di promozione: _____ Qualifica: _____

Modalità della promozione: _____



Data di promozione: _____ Qualifica: _____
Modalità della promozione: _____

ESPERIENZE PROFESSIONALI ED INCARICHI RICOPERTI (anche esterni):

1. _____
2. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI:

Abilitazioni:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

- Lingue straniere conosciute:
1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____

- Conoscenze informatiche:
1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____
 6. _____

Corsi di formazione e aggiornamento:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____



Publicazioni:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

